



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. ABBONDANDOLO SETTIMIO	BBNSTM71C28D798B
2. ADDIVINOLA VINCENZO	DDVVCN70R21Z133R
3. ALESSI GIUSEPPA	LSSGPP83B68G273A
4. BALDI GIOVANNI	BLDGNN83M19A028L
5. BALZANO MARIA ANTONIETTA	BLZMNT88P65D643H
6. BERTOLINO MARIA GRAZIA	BRTMGR79B59F061J
7. BOSONI LUCIANO	BSNLCN68E29C261F
8. BRUNO GIOVANNI	BRNGNN76P25A509V
9. CAPELLUPO STEFANIA	CPLSFN79E56C352M
10. CARUSO CHIARA	CRSCHR82B55M208P
11. CARUSO ILARIA	CRSLRI85E70M208I
12. CASALINO STEFANO	CSLSFN68T22E463L
13. COLELLA ANTONELLA	CLLNNL77P51A509A
14. COLUMBRO FRANCESCO	CLMFNC83S18F537X
15. CONTINO FRANCESCA	CNTFNC90L45A509F
16. COSTANTINO LIDIA	CSTLDI85M41A399Q
17. DALFINO SALVATORE	DLFSVT84A19G273T
18. DE MARCO GENESIO	DMRGNS78R20A783J
19. DEL PRIORE RAMONA	DLPRMN80S68L219H
20. DI GRUTTOLA NICLA	DGRNCL88E61A399Z
21. DRAMMIS GIOVANNI	DRMGNN76E24D122E
22. FARINI ALFREDO	FRNLRD84E26C927H
23. FLAMMIA FELICE	FLMFLC94P25A783Y
24. FORGIONE VINCENZO	FRGVCN80A29A399I
25. GAETANO GIUSEPPE	GTNGPP71E01F537N

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





26. GENUA GERARDO	GNEGRD87M09A509X
27. GIGLIOTTI LOREDANA	GGLLDN79P50M208X
28. GUCCIONE SALVATORE	GCCSVT93M21G273I
29. GUELI ORAZIO GIAN CARLO	GLURGN70E06D960D
30. IANNONE VINCENZO	NNNVCN76E18A489A
31. IDA' ANTONIO	DIANTN81S02M208Z
32. IERACI MARIA SABRINA	RCIMSB91C50G791P
33. IORI ROCCO	RRIORCC67E09F537L
34. LA BARBERA MARIA GRAZIA	LBRMGR94M47G273Q
35. LA GATTUTA NUNZIO	LGTNNZ77R14G273T
36. LA GRECA MARIA PINA	LGRMPN87R66I356G
37. LIGUORI FRANCESCO	LGRFNC72A26C002M
38. LOIACONO FRANCESCO	LCNFNC77E31C136F
39. MALTESE NICOLA	MLTNCL70M20D423B
40. MEROLA LORENZO	MRLLNZ01E03G039O
41. MOCCIA GIOVANNA	MCCGNN88C61A399J
42. MURONE GIOVANNI	MRNGNN79S25M208B
43. NAPOLITANO DAVIDE	NPLDVD00H01A509D
44. NICOLETTA AMABILE	NCLMBL74C29Z112Z
45. NOCITA GIANLUIGI	NCTGLG72B05I549A
46. PALMAROZZA NICOLA	PLMNCL79R09A509U
47. PALUMBO STEFANIA	PLMSFN94C68A399M
48. PEPE ANTONIO	PPENTN96D16A783T
49. PERICOLO MARCO	PRCMRC96D24A509W
50. PICCIONE FEDERICA	PCCFRC96B65I199F
51. PIGNATARO ANNA GRAZIA	PGNNGR89C57E882J
52. PIRRITANO FRANCESCO	PRRFNC82C17F537H
53. PITRELLI ANTONIO	PTRNTN76S18H572B
54. POLIZZI FULVIO	PLZFLV74L02B428Y
55. POMARA FILIPPA MARIA	PMRFPP89D49G273B
56. PONTORIERO DOMENICO	PNTDNC77R18F537P
57. PUGLIESE SONIA	PGLSNO81H43A509R
58. RIBAUDO LAURA	RBDLRA80C54G273U
59. RICCIO PATRIZIA	RCCPRZ82M68A509F

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





60. RIZZO FRANCESCO	RZZFNC87P10D122U
61. SANNA CARLA	SNNCRL86D48E004F
62. SARRO CLORINDA	SRRCRN82A70A509U
63. SASSO CHRISTIAN DOMINGO	SSSCRS90E26A399Y
64. SBEZZI SONIA	SBZSNO78D45H163B
65. SCAFFEO DANIEL	SCFDNL00D27A509S
66. SPITALERI ANTONELLA	SPTNNL88B49G273G
67. STICCHI STEFANO ANTONIO	STCSFN77T26F027E
68. TALENTO MARIA RITA	TLNMRT94T55A509T
69. TAURASI EMANUEL	TRSMNL84E12A509C
70. TELESCA ROCCO	TLSRCC69L16G942L
71. TISI ROSA PIA	TSIRSP96A67A399B
72. TOLOMEO LUCA	TLMLCU84C03C352D
73. TROMBINO ELMIRO	TRMLMR71D03D086Y
74. VACCARO ROSANNA	VCCRNN79D66G263P
75. VERNUCCIO SALVATORE	VRNSVT68R19E366X
76. ZINNA' MICHELE	ZNNMHL72E11F537H

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

NONCHE' NEI CONFRONTI

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





- dei docenti inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto degli ordini scolastici, Ambiti e classi di concorso d'interesse dei ricorrenti, intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica

ED IL RICONOSCIMENTO

del relativo punteggio, con effetti "definitivi", nella misura pari a punti 12 per singolo anno o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. fino ad un massimo di 12 punti annui, con conseguente obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relative articolazioni territoriali alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente nel biennio 2024/2026 ed in ogni periodo di aggiornamento successivo

FATTO

Con **Ordinanza n. 88** del **16.5.2024**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto l'aggiornamento, per il biennio 2024/2026, delle graduatorie provinciali per le supplenze e contestuali graduatorie d'istituto del personale docente di ogni ordine e grado (**Doc. 1**), da cui si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare *il servizio militare di leva ed i servizi assimilati come il "servizio civile"* ha affermato il riconoscimento di tale servizio solo se svolto in costanza di nomina (ossia, in pendenza di un rapporto di impiego scolastico), mentre ha disconosciuto il medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina (quindi, senza la contestuale pendenza di un rapporto di lavoro in ambito scolastico).

Abititato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Ciò è stato previsto dall'**art. 15, comma 6**, secondo cui: " .. ***Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*** .." (v. Doc. 1).

Pertanto, il solo servizio militare/civile svolto in costanza di nomina è riconosciuto, in termini di punteggio, al pari del servizio d'insegnamento presso istituti statali di ogni ordine e grado, con attribuzione di 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese o almeno di 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), come previsto dalle Tabelle allegate all'Ordinanza.

Difatti, il servizio valutato in forma piena è quello svolto presso istituti scolastici statali nello specifico grado e classe di concorso, come indicato nelle Tabelle di valutazione titoli allegate all'Ordinanza n. 88/24 per ogni ordine e grado scolastico, ossia le ***Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10***, le quali, alla ***Sezione C "Titoli di Servizio" - Punto C.1***, prevedono che è ***valutato interamente, 12 punti annui o 2 punti per la frazione di 1 mese o 16 gg., il servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per posto comune o di sostegno, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione*** (v. ***Doc. 1 e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, Sezione C - Punto C.1***).

Pertanto, in virtù' del richiamo di cui all'art. 15, comma 6 dell'O.M., il servizio militare/civile svolto in costanza di nomina è valutato interamente al pari di quello svolto in istituti scolastici statali nello specifico grado, per cui sono attribuiti 12 punti annui e/o 2 punti per frazione di singolo mese o di almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui).

Quindi, solo il servizio militare (e civile assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, **mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è del tutto disconosciuto, non risultando ascritto nemmeno a tipologie di servizio assoggettate ad un punteggio dimezzato o ridotto, non essendovi attribuito alcun punteggio.**

Infatti, nelle Tabelle di valutazione titoli A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, alla Sezione C dedicata all'individuazione del punteggio per i titoli di servizio, in nessun paragrafo è riconosciuto il servizio militare (o civile assimilato) non svolto in costanza di nomina, che quindi

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





non risulta nemmeno associato a titoli di servizio a cui le Tabelle riconoscono un punteggio dimezzato o ridotto, come individuati alla *Sezione C, Punto C.2 e Note al servizio* (v. Doc. 1 - Tabelle allegate).

In altri termini, al servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina non è attribuito alcun punteggio, subendo la duplice discriminazione per cui, nonostante la piena assimilabilità sostanziale al servizio militare/civile svolto in costanza di nomina, risulta escluso sia dalla valutazione per intero, sia da quella in forma ridotta.

La lesione è di portata “*abnorme*”, poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è negata l'attribuzione di alcun punteggio *nonostante presenti le medesime caratteristiche sostanziali del servizio svolto in costanza di nomina riconosciuto per intero*.

Come visto, tale lesione incide anche sul servizio civile, che è infatti assimilato al servizio militare sotto tale profilo, atteso che l'art. 15, comma 6, dell'O.M. prevede espressamente che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina (v. Doc. 1), pertanto è parimenti violato il diritto di chi ha svolto il servizio civile non in costanza di nomina.

Tali limitazioni del presente periodo di aggiornamento (2024/2026) delle GPS e Graduatorie d'istituto sono purtroppo in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con l'O.M. n. 112 del 6.5.2022 e con l'O.M. n. 60 del 10.7.2020, che hanno rispettivamente aggiornato le GPS per i bienni 2022/2024 e 2020/2022, che al medesimo art. 15, comma 6, hanno previsto il riconoscimento del pieno punteggio al solo servizio militare e civile svolto in costanza di nomina (**Docc. 2 e 3 e relative Tabelle**).

Ciò trovava conferma anche nei periodi di aggiornamento precedenti, visto che il **DM n. 374/2017**, che ha disciplinato le Graduatorie d'istituto del personale docente nel triennio 2017/2020, all'**art. 4-bis, alla Sezione Titoli di Servizio, comma 6**, ha previsto la valutazione per intero del solo *servizio militare di leva e servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato in costanza di nomina* (**Doc. 4**), per cui nelle relative **Tabelle A e B** non è prevista alcuna attribuzione

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



di punteggio per il servizio non in costanza di nomina (v. Doc. 4, Tabelle A e B, sezione valutazione titoli di servizio).

Parimenti, sia il **DM n. 308/2014**, che ha approvato le Tabelle di valutazione titoli per le Graduatorie d'istituto del personale docente di ogni ordine e grado, sia il **DM n. 353/2014**, che ha disciplinato le Graduatorie d'istituto nel triennio 2014/2017, hanno previsto che " .. *Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. ..*", disconoscendo, nelle relative **Tabelle A e B**, il servizio se svolto non in costanza di nomina (**Docc. 5 e 6** e relative **Tabelle A e B**, in particolare v. **Tabelle B, Sezione "Note al Punto D) - Titoli di servizio", comma 10)**.

Nel medesimo senso, infine, il **DM n. 131/2007**, disciplinante il *Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*, nell'allegata **Tabella A**, dedicata alla valutazione dei titoli, prevedeva che " .. *Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. ..*" (**Doc. 7** e relativa **Tabella A**, in particolare v. **Tabella A, "Note al Punto D) Titoli di servizio", comma 10)**.

Pertanto, anche tali atti ministeriali (e relative tabelle di valutazione titoli), nella parte in cui hanno previsto che è valutabile per intero il solo servizio militare di leva (e civile assimilato) prestato in costanza di rapporto d'impiego scolastico, senza alcun punteggio al medesimo servizio non svolto in costanza di nomina, sono suscettibili di disapplicazione in quanto illegittimi, essendo in contrasto con la normativa primaria applicabile e fungendo da atti presupposti all'O.M. n. 88/24 in merito alla lesione del diritto oggetto del presente giudizio.

Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge e servizio civile non in costanza di impiego scolastico.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dei vari periodi di aggiornamento e, in particolare, per l'aggiornamento indetto per il biennio 2024/2026 dall'O.M. n. 88/24 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline*, dichiarando il servizio militare di leva (e civile assimilato).

Si allegano, per agevolare l'esame documentale, in *files zip* unitari, sezionati all'interno nominativamente per ogni singolo ricorrente, i titoli di accesso alle graduatorie, i certificati/attestati del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, le domande telematiche di aggiornamento, gli estratti di valutazione dei titoli e punteggi da cui risulta il mancato riconoscimento in forma piena del servizio militare – civile in questione e le domande/diffide con prova di consegna (Doc. 8, PARTE I, II, III, IV, V).

Ciò chiarito, il Ministero ha disconosciuto il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendolo (in forma piena) al solo servizio militare in costanza di nomina (v. Doc. 8).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio non è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in alcuna peculiare sezione suscettibile di attribuire punteggio (v. Doc. 8).

Il pregiudizio ha già trovato pacifica conferma nelle graduatorie dei vari periodi di aggiornamento, dai cui estratti relativi ai titoli valutati ed ai corrispondenti punteggi attribuiti (di cui si allegano quelli dell'ultimo anno scolastico vigenti ad ora) risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente di alcun punteggio per tale servizio, atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati rispetto a quelli desumibili dalle domande validate (v. Doc. 8), per cui al servizio militare e civile non in costanza di nomina è attribuito punteggio pari a 0.

Pertanto, a causa del disconoscimento di tale servizio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono riconosciute ad altri docenti per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva o civile in costanza di nomina scolastica.

Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena, tuttavia rimaste inosservate, essendo stati perciò obbligati al ricorso (v. Doc. 8).

La lesione si prefigura come **altamente pregiudizievole** in quanto preclude la possibilità di concorrere ad incarichi di supplenza, aggravando la precarietà – inoccupazione lavorativa ed economica dei ricorrenti, che nello stato attuale non possono aspirare nemmeno ad incarichi brevi, transitori e di mera copertura.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

- In via preliminare: sulla competenza del Tribunale di Roma.

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 12 per singolo anno e di punti 2 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura **nazionale** di aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze del Personale Docente.

Altresì, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni - bando/ordinanza - di **rilevanza nazionale** del Ministero dell'Istruzione e del Merito della **sede centrale di Roma**, presso cui si radica anche la competenza.

Infatti, nessun rilievo potrebbe avere l'eventuale inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di Ambiti di province diverse, atteso che tali uffici scolastici periferici non hanno alcun potere dispositivo, nè decisionale in merito alla limitazione di punteggio determinata esclusivamente dagli

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 - 00192 - Roma

Tel. 0645507012 - Fax 0645507013 - Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



effetti delle citate misure di portata nazionale (v. Doc. 1/7), per cui gli effetti lesivi in questione travalicano sicuramente i singoli ambiti provinciali.

Peraltro, i ricorrenti sono tutti operatori precarì e/o in stato di inoccupazione in ambito scolastico, nessuno dei quali è di ruolo, né tantomeno tramite il presente ricorso aspirano ad ottenere l'immissione in ruolo, ma la mera possibilità di assegnazione di supplenze a tempo determinato, essendo privi di servizio attuale ed agendo in giudizio per ottenere il punteggio aggiuntivo del precedente servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina al fine di poter aspirare al conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio di competenza della (ipotetica) sede di servizio.

In tal senso, si è espresso il **Tribunale di Roma – IV Sez. Lavoro nelle Sentenze n. 6164 e 6165 del 28 Giugno 2022 - PASSATE IN GIUDICATO**, che hanno accolto i ricorsi nella medesima fattispecie in esame (l'una per il personale Ata e l'altra per il personale Docente), affermando che: “ .. *In via preliminare deve evidenziarsi come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa, da cui la lamentela riferita “l'omessa indicazione delle sedi o delle ultime sedi di servizio al tempo della iscrizione al ruolo generale dell'atto introduttivo del giudizio ovvero della provincia di inclusione nelle ignote graduatorie limitatamente ai ricorrenti che non hanno mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione” sia stata tardivamente formulata essendosi il Ministero costituito solo in data 15.6.2022. Per altro, la precisazione operata a verbale dalla difesa degli istanti, la quale ha rilevato come nessuno di loro prestasse servizio alla data di deposito del ricorso, ne avrebbe in ogni caso implicato il rigetto non potendosi applicare nella fattispecie il disposto di cui all'art.413 comma 5 c.p.c. ..” (v. All. 14).*

Occorre, inoltre, chiarire sin d'ora **la non pertinenza** di precedenti di Cassazione che in alcuni casi la difesa ministeriale richiama, tra cui *Ordinanza Cassazione Civile Sez. VI n. 11762 - 8.6.2016* e correlate pronunce in essa indicate, atteso che non vi è alcuna pronuncia di Cassazione che affermi

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



la presunta conclusione secondo cui in assenza di servizio effettivo ed attuale la competenza debba radicarsi nelle province presso cui il ricorrente risulterebbe meramente inserito nelle graduatorie.

Infatti, si riferiscono alla peculiare fattispecie dell'assunzione “ .. di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente ..” e ad azioni volte “ .. alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione ..”.

Inoltre, il caso ivi trattato presuppone un rapporto di lavoro già costituito che “ .. rappresenti .. l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, ..”, e precisamente il “ .. caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, ..”, con la conseguenza che “ .. i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in termini Cass. 26.10.2010 n. 21883). ..”.

Sul radicamento della competenza territoriale si dice solamente che “ .. Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondario nel quale la stessa al momento della proposizione del ricorso prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio cui la dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza) (cfr., da ultimo, Cass. 23002/2015). ..”.

Pertanto, tali pronunce, oltre a riguardare casistiche non sovrapponibili alla presente, confermano la necessità di individuare una sede effettiva di servizio in corso al momento del deposito del ricorso, che sia principale o periferica, ma a cui il ricorrente risulti concretamente addetto.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Ne consegue che *nulla autorizza a trarre da tali pronunce la conclusione che per il personale non in effettivo servizio la competenza debba radicarsi presso i Tribunali dei diversi ambiti provinciali in cui sono inseriti in graduatoria, poiché si tratterebbe di un evidente forzatura del dictum giurisprudenziale sopra esposto.*

Del resto i numerosi precedenti giurisprudenziali allegati a supporto del ricorso che si richiamano integralmente, sia di Cassazione, che del Consiglio di Stato, che di grado inferiore (v. Docc. 9 e segg.), hanno accolto favorevolmente i ricorsi pur in presenza di plurimi ricorrenti anche (eventualmente) collocati in graduatorie di province differenti (da ultimo su fattispecie identica alla presente Consiglio di Stato Sentenza n. 11235 del 27.12.2023 e analogamente Sentenza n. 4226 del 27.4.2023, v. Docc. 17, 18).

I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001. VIOLAZIONE ART. 13, COMMA 2, D. LGS. N. 77/2002.

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*».

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20 della Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: «*Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*».

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al **personale docente**, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...).”*

Quindi, è pienamente valutabile anche (e primariamente) a favore del personale docente il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 485, comma 7**, del **D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito al " .. **Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera [del] Personale docente** ..", secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è **valido a tutti gli effetti**”*.

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare**.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 dell'art. 485 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa. Difatti, il successivo art. 523, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre espressamente per il personale docente, " .. **una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo. ..**”.

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico docente, e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui **articolo 2050, comma 2**, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale docente.

Infatti, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), **in forma espressa e specifica per il personale docente all’art. 485, comma 7**, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all’art. 20, L. n. 958/1986, ossia che **il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge (come il servizio civile nazionale)** siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all’ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un’ordinanza/decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Come anticipato, ***tale interpretazione estensiva è riferibile (anche in generale) al Servizio Civile svolto non in costanza di nomina***, ai sensi dell’art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002, secondo cui: “ .. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato .. e’ valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita’ e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. ..”.

Come visto, infatti, la lesione contestata incide espressamente sul servizio civile, che è assimilato al servizio militare sotto tale profilo, atteso che l’art. 15, comma 6, dell’O.M. prevede specificamente che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge e il servizio civile sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina (v. Doc. 1), pertanto è parimenti violato e meritevole di tutela giudiziale il diritto di chi ha svolto il servizio civile non in costanza di nomina.

Ne consegue che secondo la suddetta interpretazione integrata e non contrapposta tra le norme citate, anche il servizio civile se svolto non in costanza di nomina è utile all’attribuzione del punteggio pieno riconosciuto al servizio in costanza di nomina.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggiaggio, al servizio svolto in costanza di nomina, *in particolare, si è espressa la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 9, allegate in file unitario zip).*

Nondimeno la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018 ed Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021 (Doc. 10, allegate in file unitario zip).**

Tale orientamento ha trovato più recente conferma, *ex multis*, sia da parte della **Cassazione Civile – Sez. Lavoro** con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**, sia da parte del **Consiglio di Stato** con le **Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 e n. 1720 del 10.03.2022**, che si allegano (**Doc. 11, 12, 13**).

L'Ecc.mo **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha in più occasioni accolto le tesi esposte, tra cui in particolare nel precedente passato in giudicato per il **Personale Docente** con la **Sentenza n. 6164 del 28 Giugno 2022** (come da certificato che si allega in uno alla Sentenza), secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent. n. 8213/2019; Sent. n. 8234/2019; Sent. n. 2151/2018; Ord. n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, nelle conclusioni, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d'Istituto del **personale docente**, nei rispettivi ambiti, per il biennio 2020/2022, nonché per i successivi periodi di aggiornamento, hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggiaggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



*pendenza di un rapporto di impiego scolastico nella misura piena di **punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg., fino ad un massimo di 12 punti annui, e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., e relative articolazioni, di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento ..**" (Doc. 14).*

Nel medesimo senso la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023**, che ha accolto l'appello riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina (Doc. 15).

In tal senso si esprime, quindi, l'orientamento ampiamente maggioritario di Cassazione e Consiglio di Stato, di recente ulteriormente consolidato con l'**Ordinanza di Cassazione n. 8586 del 29.3.2024 (Doc. 16)**, con la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 11235 del 27 dicembre 2023 resa su fattispecie identica alla presente (Docenti - GPS punteggio assente per servizio militare/civile non in costanza di nomina) (Doc. 17)**, con la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 4226 del 24 luglio 2024 (Doc. 18)**, con la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 145 del 4 gennaio 2024 (Doc. 19)** e con l'**Ordinanza di Cassazione n. 15965 del 7.6.2024 (Doc. 20)**.

Anche l'**Ecc.ma Corte d'Appello di Roma** ha diffusamente condiviso l'orientamento esposto con la **Sentenza n. 685 del 28 febbraio 2023**, la **Sentenza n. 742 del 18 marzo 2024** e le recenti **Sentenze nn. 1658 e 1659 del 26 aprile 2024 (Docc. 21, 22, 23, 24)**, così come la **Corte d'Appello di Milano** con la **Sentenza n. 789 del 26 settembre 2023 (All. 25)**.

Orbene, il Ministero nelle varie graduatorie (Gae docenti, GPS docenti, G.I. Ata) ha valutato il servizio militare in costanza di nomina in misura piena al pari del servizio ordinario svolto nelle istituzioni scolastiche statali (12 punti annui per docenti, 6 punti annui per Ata), pertanto la stessa valutazione piena va riconosciuta al servizio militare non in costanza di nomina in conformità al quadro normativo (e giurisprudenziale) che non ammette trattamenti differenziati.

Nessuna norma, né tanto meno l'art. 2050, comma I, del D. Lgs. n. 66/2010, giustificerebbe l'attribuzione di un punteggio nullo o di molto inferiore, in quanto si porrebbe in contrasto con

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



le citate disposizioni normative che riconoscono uniformemente al servizio militare (e assimilato) ***validità a tutti gli effetti.***

La norma che dispone “*la validità a tutti gli effetti*” del servizio militare e civile assimilato ha inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “*l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino*”, per cui difetta qualsiasi delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare, dovendosi tutelare il principio costituzionale secondo cui il servizio militare e quelli assimilati non debbano pregiudicare in nessun caso l’attività lavorativa ed ogni utile effetto (v. da ultimo in tal senso Doc. 12 e segg.).

L’orientamento consolidato delle Corti Superiori afferma che chiunque sia chiamato al servizio militare (e assimilato) non debba ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, né essere costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso, a prescindere dall’intercorsa interruzione di un rapporto di lavoro in ambito scolastico, divenendo irrilevante ai fini del punteggio l’interruzione o meno di un tale rapporto (v. Doc. 9 e segg.).

Pertanto, non vi è spazio per l’ampia discrezionalità del Ministero, nel senso che la scelta di attribuire al solo servizio non in costanza di nomina un punteggio nullo o ampiamente ridotto non trova riscontro nelle disposizioni normative esaminate, né tanto meno nei principi enucleati dalla giurisprudenza superiore, dovendosi escludere qualsiasi differenziazione tra servizio in costanza di nomina e non ai fini del punteggio, risultando parimenti illegittima sia la previsione di un punteggio ridotto, sia tanto più la mancata attribuzione di qualsiasi punteggio.

II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

L’art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “*(...) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici (...)*”.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. precedenti di *Cassazione*, Doc. 9 e segg.).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.

Ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relative articolazioni territoriali, a determinare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 12 per un anno di servizio e punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 12 per anno).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 8), che i ricorrenti subiscono una sensibile riduzione del punteggio complessivo a causa del disconoscimento del servizio militare/civile da loro svolto, che ne determina la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta determinazione in *melius* del punteggio, il servizio militare e civile assimilato, nella sua durata e qualità, è stato certificato in dettaglio (v. Doc. 8 *certificati servizio militare e civile per singoli ricorrenti*), **per cui l'attività di calcolo è meramente esecutivo - automatica, non implicando alcuna complessità**, dovendosi applicare semplicemente il medesimo criterio di calcolo del punteggio riservato al servizio militare/civile in costanza di nomina.

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio in questione per ogni singolo ricorrente, ordinando la determinazione e/o rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione ai singoli ricorrenti dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento.

IV. SUL PERDURANTE DIRITTO ANCHE NEI PROSSIMI PERIODI DI AGGIORNAMENTO.

Si chiede che il pieno punteggio sia riconosciuto espressamente anche per i successivi periodi di aggiornamento delle GPS e Graduatorie d'Istituto.

Le operazioni di aggiornamento delle graduatorie sono, infatti, di rilievo piuttosto formale, volte a consentire periodicamente ai docenti diverse scelte di sedi, dichiarazione di nuovi titoli conseguiti e modifica di scelta delle classi concorsuali.

Pertanto, tali cadenze periodiche degli aggiornamenti delle graduatorie non possono limitare il diritto dei ricorrenti che deve - se riconosciuto - poter esplicare i propri effetti anche nei successivi periodi di aggiornamento, e non nel solo attuale in cui è stato promosso il ricorso.

Diversamente, qualora limitato temporalmente al solo biennio in corso, ogni ricorrente subirebbe una grave compressione delle proprie utilità sostanziali, non potendo fruire effettivamente in futuro del maggior punteggio oggetto di giudizio.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





Si chiede, quindi, di accogliere le conclusioni anche in merito all'espresso riconoscimento del maggior punteggio nei successivi periodi di aggiornamento.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione e relativi Ambiti d'interesse.

Con la pubblicazione degli atti del ricorso nei siti pubblici degli uffici interessati è ampiamente soddisfatto l'interesse dei potenziali docenti controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Difatti, le modalità con cui avviene la pubblicazione sui siti ministeriali garantisce in modo effettivo tale interesse, poiché si richiede di stilare un avviso contenente i riferimenti specifici (Ambiti, Classi di concorso, Atti contestati, Nominativi dei ricorrenti) sulla cui base ogni docente terzo può valutare l'attinenza o meno del ricorso ai propri interessi.

A tal fine, parte ricorrente appare aver assolto all'onere di prova a suo carico, avendo allegato le domande polis di aggiornamento delle graduatorie e gli estratti riproductivi della valutazione dei titoli, dei punteggi attribuiti e delle posizioni in graduatorie (v. Doc. 8 per singoli ricorrenti), da cui si trae ogni elemento utile all'individuazione dei potenziali controinteressati.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Si ribadisce che la natura altamente complessa della fattispecie non rende materialmente possibile rinvenire e/o riportare generalità e collocazione dei docenti terzi inseriti nelle graduatorie d'interesse, per cui la modalità di notifica più opportuna è quella della pubblicazione degli atti sui siti dell'Amministrazione resistente, che è tenuta a fornire ogni idonea collaborazione in tali casi.

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto

CHIEDONO

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa ai sensi degli artt. 412-*bis*, 414 e ss. c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 88 del 16 Maggio 2024 e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché le pregresse Ordinanze MIM n. 112 del 6.5.2022 e n. 60 del 10.7.2020 con relative Tabelle di valutazione titoli, il D.M. n. 374/2017 e relative Tabelle A e B, il D.M. n. 308/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 353/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 131/2007 e relativa Tabella A, unitamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie d'istituto d'interesse dei ricorrenti, nella parte in cui disconoscono ai fini del punteggio il servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina, ed ogni ulteriore decreto e/o ordinanza ministeriale, dipartimentale e/o direttoriale in quanto conseguenti, connessi e consequenziali, ancorchè ignoti, in quanto illegittimi;

2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “*definitivi*”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie, Ambiti e classi di concorso d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario giusta espressa nomina nelle procure in atti.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego e presenta valore indeterminabile, per cui è dovuto il contributo unificato di € **259,00**.

Si depositano in allegato i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 18 luglio 2024

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

